

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 7 aprile 1994, n. 3295.

La particolare celerità che connota i ricorsi in materia di iscrizione, e cancellazione, alle liste elettorali impone l'osservanza di termini perentori non solo per la notificazione, ma anche per il preventivo controllo dell'osservanza di tale termine. Deve, perciò, ritenersi inammissibile non solo il ricorso notificato tardivamente, ma anche quello che, pur tempestivamente notificato, non è stato depositato in cancelleria nel termine di decadenza stabilito per il controllo della puntuale osservanza del primo termine.

Omissis.

Diritto. Con il primo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 43, 1 comma, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 224, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e si sostiene che erroneamente la decisione impugnata avrebbe respinto l'eccezione di improcedibilità del ricorso dedotta con riferimento alla inosservanza del termine previsto a pena di decadenza per il deposito in cancelleria della copia notificata del ricorso stesso e dei relativi documenti. Afferma il ricorrente non potersi condividere la motivazione della sentenza impugnata, la quale, ritenuto che il termine in questione risponde all'esigenza di mettere le controparti in condizione di conoscere preventivamente i documenti allegati al ricorso per poter apprestare le loro difese, ha considerato sufficiente, a tal fine, l'originario deposito in cancelleria del fascicolo del ricorrente prima della fissazione dell'udienza di discussione, come nella specie si era verificato.

La censura è fondata e merita accoglimento.

Va considerato infatti che il termine di decadenza fissato dall'art. 43 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 233, contenente le norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, va letto in connessione con la norma contenuta nel precedente art. 42, il quale stabilisce a pena di nullità il termine per la notificazione del ricorso elettorale, con decorrenza dalla notificazione della decisione della Commissione elettorale mandamentale.

La particolare celerità che connota i ricorsi in materia elettorale impone l'osservanza di termini perentori non solo per la notificazione, ma anche per il preventivo controllo dell'osservanza di tale termine, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile non solo il ricorso notificato tardivamente, ma anche quello che, benché tempestivamente notificato, non sia stato depositato in cancelleria nel termine di decadenza stabilito per il controllo della puntuale osservanza del primo termine.

L'interpretazione posta dalla sentenza impugnata a sostegno della sua statuizione al riguardo non merita consenso poiché finisce per assumere una portata sostanzialmente abrogante, dal momento che, se fosse sufficiente l'originario deposito della documentazione allegata al fascicolo del ricorrente all'atto della sua presentazione per la fissazione dell'udienza di discussione, il termine sancito a pena di decadenza per il deposito della copia del ricorso notificato con i relativi documenti non avrebbe alcuna ragione d'essere.

E, del resto, che il detto termine sia preordinato al controllo della tempestività della notificazione dell'impugnazione nei confronti delle controparti si deduce agevolmente dal disposto dell'art. 82 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 recante modificazioni delle norme sul contenzioso elettorale amministrativo, il quale stabilisce - con una disposizione parallela emanata in epoca immediatamente precedente a quella della norma in esame - che l'impugnativa contro le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità del Consiglio Comunale (cosiddetto elettorato passivo) vanno proposte con ricorso notificato alle controparti e depositato nella cancelleria del tribunale nel termine perentorio di dieci giorni della notificazione insieme con tutti gli atti e i documenti del processo "con la prova della avvenuta notificazione giudiziaria".

La perentorietà del termine di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 233 del 1967 non riguarda, perciò, il mero deposito degli atti e documenti, ma, essenzialmente, la prova dell'avvenuta notifica nel termine perentorio decorrente dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione dell'impugnazione.

L'inosservanza del termine di decadenza comporta quindi l'accoglimento del primo motivo di ricorso e l'assorbimento dell'esame delle questioni sollevate con il secondo motivo, con cui si ribadisce l'illegittimità dell'operato della Commissione Elettorale del Comune di ..., in base alla considerazione che, con il suo rifiuto, aveva avallato la irregolare composizione delle liste elettorali comprendenti elettori privi del diritto di elettorato passivo per non essere più residenti nel Comune.

Va disposta, perciò la cassazione della sentenza impugnata e la dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione proposta contro la decisione della Sesta Sottocommissione Elettorale del Comune di ... in data 3 maggio 1993.

Omissis.